



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 14 dd. 03-03-2016

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto comunale.

Il giorno **03-03-2016** alle ore 19:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
ANGELI CLAUDIO	Consigliere	Presente
BETTI MORGAN	Consigliere	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
CASAGRANDE MARCO	Consigliere	Presente
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
DI GREGORIO DANIELE	Consigliere	Presente
FRANCESCHI FRANCESCO	Consigliere	Presente
FRISANCO ALBERTO	Consigliere	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
NISCO RENATO	Presidente	Presente
PAOLI SERGIO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente
PIZZO PAOLO	Consigliere	Presente
SARTORI STEFANO	Consigliere	Presente
SOPPELSA DONATA	Consigliere	Presente
TAFFARA MARINA	Consigliere	Presente
TEDESCO MARIA	Consigliere	Presente
TESSADRI RENATO	Consigliere	Presente
TOMASELLI STEFANO	Consigliere	Presente
VALCANOVER ROBERTO	Consigliere	Presente
ZAMPEDRI STEFANO	Consigliere	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore esterno	Presente

Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Renato Nisco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione:

La L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 recante “*Disposizioni in materia di enti locali*”, entrata in vigore il 10 dicembre 2014, ha introdotto delle modifiche nel panorama ordinamentale dei comuni trentini, prevedendo il nuovo istituto del referendum confermativo statutario e rafforzando lo strumento dei referendum popolari.

L’art. 17 della citata legge regionale ha infatti aggiunto all’art. 3 della L.R. 1/1993, corrispondente all’art. 3 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11), il comma 4-bis: “*Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 77, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi*”.

L’art. 18 della L.R. 11/2014 impegna inoltre le amministrazioni comunali ad apportare ai rispettivi statuti una serie di puntuali modifiche, che nel loro insieme hanno come obiettivo il rafforzamento dello strumento referendario, in particolare si tratta della riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per l’iniziativa, ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, la riduzione e diversificazione per fascia demografica del quorum strutturale, alcuni oneri informativi – con garanzia di imparzialità – posti a carico dell’amministrazione.

Il 28 ottobre 2015 è inoltre entrata in vigore la L.R. 23 ottobre 2015, n. 24 “*Parità di accesso nella giunta comunale*”, la quale ha precisato alcuni criteri per l’applicazione alla Giunta comunale della proporzione dei generi presente nel Consiglio comunale.

Con deliberazione n. 65 del 21.12.2015 il Consiglio comunale ha deciso di istituire la Commissione per la revisione dello Statuto comunale e del Regolamento sugli istituti di partecipazione.

Nelle sedute di data 15 e 22 febbraio 2016 la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica dello Statuto comunale, come meglio illustrata nell’allegato A alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Dirigente della Direzione Generale, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa in data 23.02.2016;

dato atto che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss. mm., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

vista la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 recante "*Disposizioni in materia di enti locali*", entrata in vigore il 10 dicembre 2014, che impone alle amministrazioni comunali di adeguare i propri statuti comunali introducendo l'istituto del referendum statutario confermativo e rivedendo la disciplina dei referendum popolari;

vista la L.R. 23 ottobre 2015, n. 24 recante "*Parità di accesso nella giunta comunale*", entrata in vigore il 28 ottobre 2015, che disciplina nel dettaglio la proporzione dei generi tra Consiglio e Giunta comunale;

rilevato che la Commissione per la revisione dello Statuto comunale e del Regolamento sugli istituti di partecipazione nelle sedute di data 15 e 22 febbraio 2016 ha espresso parere favorevole ad alcune modifiche dello Statuto comunale, tra cui quelle necessarie per adeguarlo alla L.R. 11/2014, ed in particolare:

- art. 8 co. 5: viene abrogata la disposizione che disciplina la ripubblicazione all'albo comunale dei regolamenti comunali in quanto superata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza e pubblicità le quali prevedono che i regolamenti comunali debbano essere disponibili in un'apposita sezione del sito web istituzionale sin dalla loro adozione e per la durata della loro vigenza garantendo in questo modo adeguata pubblicità ai regolamenti;
- art. 11, co. 3: viene portata al 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali la percentuale di sottoscrizioni per richiedere sia i referendum consultivi e propositivi, che i referendum abrogativi, e fissata in centottanta giorni la finestra temporale per la raccolta delle medesime, nel rispetto dei limiti introdotti dall'art. 18 della L.R. 11/2014;
- art. 11, co. 7: il quorum partecipativo per i referendum popolari viene abbassato al 20% nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 11/2014 il quale prevede che per la validità dei referendum, nei comuni con più di 5.000 abitanti, sia necessaria la partecipazione al voto di non più del 25% degli aventi diritto al voto;
- art. 22, co. 8: viene mantenuta la previsione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati per l'approvazione dei soli regolamenti comunali e delle relative modifiche;
- art. 27 co. 5: si introduce il rinvio alla legge regionale per l'individuazione della giusta proporzione dei generi tra Consiglio e Giunta comunale; in particolare ci si riferisce alla L.R. 23 ottobre 2015, n. 24 che ha introdotto degli specifici criteri per l'arrotondamento all'unità inferiore o superiore nel caso in cui la proporzione generi dei decimali;

- art. 29: viene abrogato il comma 1 e riformulata al comma 2 la previsione della competenza del Consiglio comunale a definire la dotazione organica complessiva dell'ente. In questo modo lo Statuto viene ricondotto all'enunciazione dei principi sull'organizzazione dell'ente, come previsto all'art. 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
- art. 49 bis: viene introdotto al capo VIII dello Statuto, nelle disposizioni finali, il nuovo istituto previsto dalla L.R. 11/2014 del referendum confermativo delle modifiche statutarie;

visto ed esaminato l'emendamento n. 1 presentato dai Consiglieri comunali Taffara, Casagrande Marco, Tomaselli, Tessadri, Angeli, Zampedri e Soppelsa in merito a modifiche all'art. 11 "Referendum", come risulta agli atti

messo preliminarmente in votazione detto emendamento;

votazione su emendamento:

7 favorevoli;

0 astenuti;

15 contrari;

l'emendamento non viene approvato;

visto ed esaminato l'emendamento n. 2 presentato dalla Consigliera comunale Taffara in merito a modifiche all'art. 22 "Consiglio comunale", come risulta agli atti

messo preliminarmente in votazione detto emendamento;

votazione su emendamento:

6 favorevoli;

0 astenuti;

16 contrari;

l'emendamento non viene approvato;

viste le modifiche allo Statuto comunale, come meglio illustrate nell'allegato alla presente deliberazione;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014 e deliberazione n. 27 del 28.05.2015;

visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n° 13 dd. 5 marzo 2008 e s.m.;

con n° 16 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 6 voti contrari, su n° 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le modifiche allo Statuto comunale, come illustrate nell'allegato A alla presente deliberazione e il testo coordinato allegato B alla presente deliberazione;
2. di dare atto che le modifiche statutarie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi come previsto all'art. 3 del *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige* (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11) ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'Albo pretorio comunale;
3. di trasmettere copia dello Statuto, come modificato con la presente deliberazione, alla Giunta regionale ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
- F.to Renato Nisco -



Il Segretario Generale
- F.to Giuseppe Dolzani -

Il Segretario
- Giuseppe Dolzani -